

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1075

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CALABRÒ, CRUCIANI, DE MICHELI VITTURI,
ROMUALDI, GRILLI ANTONIO

Presentata il 17 aprile 1959

Agevolazioni di viaggio per i congiunti dei caduti decorati di medaglia d'oro al valore militare e per le scorte alle bandiere ed ai gonfaloni delle città decorate con medaglia d'oro al valore militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con disposizioni che risalgono ancora al 1924 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato aveva concesso l'uso di scompartimenti riservati per la scorta alle bandiere ed ai gonfaloni delle città decorate con medaglia d'oro al valore militare in occasione di viaggi per manifestazioni a carattere nazionale, mentre ai congiunti dei caduti medaglia d'oro al valore militare erano concessi biglietti di viaggio gratuiti o a tariffa ridotta.

Con la guerra, queste concessioni furono abolite, unicamente per la particolare situazione dei trasporti in quel delicato periodo, tanto è vero che esse furono integralmente ripristinate nel 1952 non appena il servizio ferroviario trovò la sua normalizzazione.

Con la legge 21 novembre 1955, n. 1108, queste concessioni vennero abrogate ed è da credere che tale fatto, evidentemente increscioso, sia stato determinato unicamente da una svista del legislatore e non anche da motivi concludenti e particolari, dato che tali benefici avevano, soprattutto, un carattere ed un rilievo squisitamente morale.

Il fatto venne subito rilevato della sensibilità del Parlamento e, nella scorsa legislatura, ad iniziativa del senatore medaglia d'oro Prestisimone ed altri, fu presentata al Senato la proposta di legge n. 1628 che ten-

deva a colmare la lacuna determinata dalla citata legge n. 1108, ma il provvedimento non poté arrivare alla conclusione del suo iter parlamentare per la sopravvenuta chiusura della legislatura.

Lo scorso anno, alla Camera, discutendosi il bilancio dei trasporti, i deputati Villa Ruggero, Guerrieri Filippo, Scarascia e Semeraro presentarono un ordine del giorno con cui si invitava il Governo a risolvere tale questione ed il Ministro dei trasporti, senatore Angelini, ebbe così ad esprimersi: « Lo scopo di queste agevolazioni è altissimo e nobilissimo ed io sono perfettamente d'accordo di esaminare questo problema e di dare il mio parere favorevole... con ciò avremmo dato il nostro doveroso omaggio alla memoria degli eroici caduti e delle città decorate di medaglia d'oro al valore militare ».

* * *

La proposta di legge consta di un solo articolo che modifica gli articoli 3, 10 e 11 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, completano la elencazione contenuta nell'articolo 3 della predetta legge laddove sono indicate le persone e le cariche per le quali vengono concessi i biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati. Analogamente completa la elencazione di cui all'articolo 10 della legge

che stabilisce a chi vanno concessi i biglietti gratuiti di viaggio e per quanto concerne i biglietti a tariffa ridotta integra le disposizioni dell'articolo 11 che prevede l'uso di biglietti di viaggio secondo la concessione speciale C.

Nell'articolo unico si è voluto precisare che le particolari concessioni di viaggio valgono anche per i figli dei caduti senza limiti

di età ma, resta inteso, che tale concessione viene a cadere quando il figlio formi una famiglia a se stante e le figlie passino a nozze.

Confidiamo, pertanto, che la presente proposta di legge possa essere accolta dagli onorevoli colleghi e ci rivolgiamo alla loro sensibilità certi della loro incondizionata approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 3 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è aggiunto il seguente numero:

« n. 18) Alla scorta delle bandiere e dei gonfaloni delle città decorate di medaglia d'oro al valor militare per i viaggi effettuati in occasione di manifestazioni a carattere nazionale ».

ART. 2.

All'articolo 10, n. 2), della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è aggiunta la seguente lettera:

« o) Ai familiari, genitori, coniuge superstiti e figli, per questi senza limiti di età, di decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria in numero complessivo non superiore a 400 all'anno ».

ART. 3.

All'articolo 11, n. 1, della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è aggiunta la lettera seguente:

« l) Ai familiari, genitori, coniuge superstiti e figli, per questi senza limiti di età, di decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria in numero complessivo non superiore a 800 all'anno ».